



Alle Spett.li Ditte Clienti
 Loro sedi

CIRCOLARE 07/2014

Oggetto: Detassazione e Bonus D.L. 66/2014

Con la presente circolare informativa si vuole porre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia di lavoro.

Detassazione 2014: in Gazzetta il Decreto attuativo

È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 relativo alle modalità attuative delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo d'imposta 2014.

In particolare, il DPCM porta a 3.000 euro l'imponibile fiscale assoggettabile ad imposta sostitutiva nell'anno 2014, mentre conferma in 40.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente per l'anno 2013, che consente di applicare il beneficio in esame. Le somme assoggettabili a detassazione, nonché i requisiti e i contenuti che gli accordi collettivi devono rispettare per l'applicazione dello sgravio fiscale, rimangono quelli dello scorso anno.

Bonus D.L. 66/2014 ("80,00 € al mese in busta paga")

È entrato in vigore lo scorso 24 aprile il Decreto Legge n. 66/2014 che introduce un bonus di importo massimo annuo pari a euro 640 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro 26.000.

Beneficiari

Potenziali beneficiari del bonus in esame sono i lavoratori che percepiscono

- redditi di lavoro dipendente;
- alcuni redditi assimilati quali, ad esempio, i compensi per l'attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, i compensi per lavori socialmente utili.

Rimangono, invece, esclusi i titolari di

- redditi di pensione;
- alcuni redditi assimilati quali, ad esempio, compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, ecc.

Limiti reddituali

L'ammontare del bonus potenzialmente spettante ai soggetti sopra indicati è quantificato in funzione del reddito complessivo posseduto secondo le seguenti misure:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
RR ≤ 24.000	euro 640
24.000 < RR ≤ 26.000	euro 640 x $\frac{(26.000 - RR)}{2.000}$

Il riconoscimento del bonus è subordinato al fatto che l'imposta determinata sul reddito complessivo del lavoratore (stimato dal sostituto d'imposta in corso d'anno), al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, sia positiva.



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007
 Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007



Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA



Conseguentemente, i lavoratori per i quali l'IRPEF residua, una volta scomutate le detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero (i cosiddetti "incapienti") non hanno diritto al bonus.



La condizione richiesta ai fini del riconoscimento del bonus (IRPEF positiva) risulta soddisfatta anche nell'ipotesi in cui l'IRPEF residuale (al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente) venisse poi azzerata da ulteriori detrazioni spettanti (ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia).

Quantificazione del bonus

Il bonus spetta in funzione del reddito complessivo posseduto, nonché della durata del rapporto di lavoro nell'anno.

Non deve essere riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part time.

Il riproporzionamento del bonus in funzione della durata del rapporto di lavoro deve essere effettuato con riferimento ai giorni di durata del rapporto.

Pertanto:

- in caso di rapporto che dura dal 1° gennaio al 31 dicembre, il lavoratore avrà diritto ad euro 640 (ovvero al minor importo se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro);
- in caso di rapporto che dura dal 1° marzo al 31 agosto (184 giorni), il lavoratore avrà diritto ad euro 322,63 (=640x184/365);
- in caso di rapporto che dura dal 1° giugno al 30 settembre (122 giorni), il lavoratore avrà diritto ad euro 213,92 (=640x122/365), e così via.

Quantificato il bonus annuo spettante, il riconoscimento dello stesso deve essere effettuato su base mensile a partire dal periodo di paga maggio.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro/committenti, al ricorrere delle condizioni previste (rispetto dei limiti reddituali e IRPEF positiva una volta scomutate le sole detrazioni di lavoro dipendente), **sono tenuti a riconoscere il bonus "in via automatica"**.

A tal fine, considerano il reddito previsionale e le detrazioni riferiti alle somme e valori che corrisponderanno durante l'anno, tenendo inoltre conto di ulteriori redditi eventualmente comunicati dal lavoratore e relativi, ad esempio, ad altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014.

Provvederanno al recupero delle somme riconosciute a titolo di bonus esponendo sul Modello F24 il codice tributo 1655.

Credito non spettante

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dal datore di lavoro/committente, **sono tenuti a darne comunicazione** a quest'ultimo, il quale potrà recuperare il bonus eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il contribuente che abbia, comunque, percepito dal datore di lavoro un bonus in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Per chi avesse piacere di informare i propri dipendenti di tale intervento alleghiamo informativa fac-simile.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Gorizia, 14 maggio 2014

Studio Ass. Peric & Drufovka

info@consulenzelavoro.it



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007



INFORMATIVA AL LAVORATORE
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta 2014:

- 1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
- 2) possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
- 3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente),

spetta, a partire dal periodo di paga maggio 2014, un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari a euro 640 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda.

Si tratta nello specifico di:

1. presunzione di produrre, nel periodo d'imposta 2014, un reddito complessivo superiore a 26.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi);
Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.
2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;
Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.
3. aver già beneficiato, nel corso del 2014, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus.
Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La invitiamo, pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a consegnarci il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato, entro la data del 31/05/2014

Attenzione: Le ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l'azienda provvederà a riconoscere il bonus laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.

Cordiali saluti.





**COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014**

Io sottoscritto _____, dipendente dell'azienda _____, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 del DL n. 66/2014 che prevedono, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base annua è pari a euro 640,

- richiedo la non applicazione del bonus di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014;
- comunico che percepirò presuntivamente nell'anno 2014 ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari ad euro _____ di cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del bonus di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014 e delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;
- comunico che mi è stato riconosciuto il bonus di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014 nel corso di precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014 per un importo pari ad euro _____ riferito ad un periodo di lavoro pari a _____ giorni e ad un reddito pari a euro _____.

Cordiali saluti

Firma



Fondazione Lavoro
Consulenti per il

Ricerca, selezione e intermediazione professionale

Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007